

## AVVISO

### 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 5284/2020:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 4716/2020; data dell'udienza già fissata 19 gennaio 2021

### 2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

### 2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*,

la **REGIONE SICILIA**, in persona del Presidente *pro tempore*;

**L' ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

### 3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

**a)** della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022, allegato A del D.D.G. n. 101/2020 ([SCARICA](#)) pubblicata in GURS in data 28 febbraio 2020 ed in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

**a1)** del D.D.G. n. 101/2020 di approvazione della graduatoria regionale di merito definitiva del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Sicilia triennio 2019/2022 di cui al D.D.G. n. 1010/2020 e dell'allegato A, pubblicati in GURS (Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana) in data 28 febbraio 2020 e di tutti gli atti ivi richiamati;

**a2)** dell'allegato A al D.D.G. n. 101/2020, pubblicato in GURS in data 28 febbraio 2020 in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

**b)** del D.A. n. 1847 del 25/09/2019 di approvazione del bando di concorso per l'ammissione di n. 140 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Sicilia triennio 2019/2022 e di tutti gli atti ivi richiamati;

**c)** del bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019/2022) della Regione Sicilia anche nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

**c1)** del bando di concorso regionale, art. 14, nella parte in cui prevede che "*al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente*";

**d)** del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

**e)** dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12 novembre 2019, n. 89 nonché del bando di concorso Regionale approvato giusto D.A. n.1847 del 25/09/2019, nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

**f)** dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;

**g)** della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione;

**h)** del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione;

**i)** della nota di riscontro all'accesso agli atti della Regione Sicilia;

**l)** di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al corso cui aspira;

- m) del compito di parte ricorrente e dei quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 7, 17, 44, 52, 66, 68, 86, 92 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
- n) di tutti gli atti successivi, connessi, consequenziali, comunque rimessi in atti ai fini dell'impugnazione nella parte in cui ledono gli interessi di parte ricorrente;
- o) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente;
- p) del bando di concorso, art. 10, e della corrispondente disposizione del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui fissano una soglia di ammissione pari a 60 punti;

### 3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

**I. Errata formulazione dei quesiti nn. 7, 17, 44, 52, 66, 68, 86, 92 sottoposti in sede concorsuale, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 comma 3, Cost. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 368/1999. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione. Disorientamento. Effetto bias, violazione del principio di imparzialità e del buon andamento della p.a. Violazione del principio del merito.**

#### 1.1.

La mancata validazione del test, ha quale inevitabile ed illegittima conseguenza quella di sottoporre ai candidati quesiti formulati in maniera erronea che rendono la procedura de qua interamente viziata. Il presente motivo si rende perciò necessario per rappresentare a quale esito nefasto conduca un test che, dopo la sua predisposizione, non venga successivamente validato da una procedura scientifica all'uopo preposta, come di fatto è accaduto per il test a cui si è sottoposto il ricorrente.

Proprio su Medicina generale, a fronte di una difesa strenua da parte della stessa Commissione della bontà del proprio lavoro, solo in sede d'appello ed all'esito di una verifica ordinata dal Consiglio di Stato si è appurata l'erroneità del quesito a riprova della necessità di un organo terzo che debba vagliarne il contenuto dei quesiti e dell'inattendibilità di un sistema privo di validazione (Consiglio di Stato, Sent. n. 842/19; C.G.A. C.G.A. n. 373/2020).

Parte ricorrente ha errato a rispondere alle domande che vanno in ogni caso considerate ambigue, e perciò al suo punteggio va assegnato un ulteriore punto a domanda.

**II. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 2, d.m. 7 marzo 2006.**

1. In punto di fabbisogno si è già anticipato come la situazione definita, lo scorso anno, come "drammatica", alla luce delle recenti vicende legate all'emergenza sanitaria che stanno coinvolgendo il Paese, non sembra accennare a poter migliorare. Tale definizione, difatti, era stata rassegnata dal Dicastero della Salute quando, ancora, non era in vigore la "cosiddetta quota 100" della riforma pensionistica e non si prevedeva un ulteriore e netto aumento dei pensionamenti. Solo in virtù del mancato finanziamento di borse, in mancanza delle risorse, degli ultimi 4 anni (dal 2013 al 2017), come accennato, rispetto ai fabbisogni ed in relazione ai pensionamenti a suo tempo "Fornero", il deficit è di oltre 13.300 medici (cfr. dati statistici in atti) con la metà delle Regioni sotto la soglia critica del 60% di vacanze. Per far fronte a tale emergenza e alla carenza di personale medico e sanitario, il Governo ha varato plurime urgenti misure per il reclutamento dei medici di medicina generale. In particolare per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il servizio sanitario nazionale.

2. La C.G.E., rappresentando un quadro quanto mai attinente rispetto a quello che caratterizza l'attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come **non possa escludersi "che un'eventuale limitazione del numero complessivo di studenti nei corsi di formazione interessati – segnatamente al fine di garantire il livello qualitativo della formazione – sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi**

**sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica.**

### **III. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CE, del D.Lvo n. 368/1999 di attuazione della stessa Direttiva.**

1. Come anticipato in premesse, con il presente motivo, si chiede all'On.le Tribunale di valutare se sia legittima la disposizione del D.M. 7 marzo 2006 ed il successivo bando regionale di indizione del concorso, nella parte in cui, allo stato, non consenta, per i soggetti successivamente gradati rispetto a quelli che legittimamente abbiano ottenuto l'ammissione con borsa, l'ammissione al medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla base delle necessità del fabbisogno e delle capacità formative regionali. In ordine all'inesistenza di un obbligo comunitario sulla corresponsione della borsa si è definitivamente pronunciato il Legislatore tramite il D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019. Se esistesse un obbligo comunitario alla corresponsione di una borsa, o di un'adeguata remunerazione così come invece è espressamente previsto per i medici che avviano i percorsi di specializzazione, l'anzidetta disposizione confliggerebbe evidentemente con il diritto comunitario e se questo rischio non si corre dipende proprio dalla circostanza che la fonte comunitaria non prevede un obbligo di questo tipo. In ogni caso, si ritiene sempre opportuno ripercorrere l'*excursus* argomentativo sul punto.

2. L'art. 24, par. c) l'allegato 1 Direttiva 93/16/CEE precisa che la formazione dei medici c.d. "specializzandi" dovesse essere svolta a tempo a tempo pieno. Ai sensi dell'allegato alla direttiva 82/76/CEE nonché dell'allegato 1 della successiva direttiva 93/16/CEE, è espressamente previsto uno specifico obbligo a carico degli Stati membri di corrispondere "un'adeguata retribuzione". Senonché una previsione di taglio analogo (né sull'impegno a tempo pieno né sull'adeguata retribuzione), sempre a livello comunitario, non è prevista per la formazione del medico di medicina generale. La tipologia di formazione prevista per le due categorie di medici differisce per un particolare fondamentale, che per l'Europa, è poi decisivo ai fini della mancato obbligo nei confronti degli Stati membri in merito al riconoscimento dell'adeguata remunerazione: la formazione del medico specialista avviene, secondo il surriferito art. 31, "per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno", mentre per quella del medico di medicina generale, stando alle intenzioni del legislatore comunitario, l'impegno formativo non doveva avvenire per tutta la settimana lavorativa, ma in termini diversi, tali da conciliarsi con lo svolgimento di un'ulteriore attività lavorativa.

Prova ne è che il Legislatore comunitario ha imposto l'obbligo di adeguata remunerazione solo per gli "specializzandi" e non per i corsisti di medicina generale.

Ed invece, il legislatore nazionale, nel recepire l'anzidetta direttiva, con l'art. 24, co. 3 D.lgs. n. 368/1999, andando ben oltre quella che era la *ratio* della citata direttiva, ha stabilito che "la formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno".

Semplicisticamente, il legislatore interno, sostituendo la locuzione "*lo specialista in via di formazione*", indicata nell'art. 24 della direttiva, con quella "*medico in formazione*", indicata nell'art. 24, co. 3 del D.lgs. 368/1999, ha applicato a quest'ultima categoria la tipologia di formazione totalizzante che il legislatore comunitario, nelle sue intenzioni, aveva riservato solo al medico specializzando, tanto che con l'art. 11. D.M., 7 marzo 2006 gli è stato precluso lo svolgimento di ulteriori attività lavorative, proprio come accade per lo "*specialista in formazione*".

La normativa nazionale impone per entrambe le tipologie di formazione un impegno totalizzante, anche se strutturato in modalità differenti, "per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno", e, per entrambe (seppur dal 2006 con entità differente), nonostante la differente scelta comunitaria, il pagamento di una retribuzione ("adeguata" nel caso degli specializzandi, ed a titolo di borsa di studio e come tale tutt'altro che congrua in rapporto all'attività lavorativa svolta – pari a 800 euro lordi – per i corsisti di medicina generale).

L'inesistenza di un obbligo comunitario è così pacifico che, il Ministero della Salute, nell'ambito del contenzioso con il quale taluni corsisti di medicina generale hanno chiesto la perequazione della borsa rispetto agli omologhi specializzandi universitari, ha chiarito che "dall'esame della normativa europea, si evince che, se per i medici specializzandi il legislatore comunitario ha espressamente previsto uno specifico obbligo a carico degli Stati membri di corrispondere "un'adeguata remunerazione" per tutta la durata della formazione

(...), uguale imposizione non è stata disposta anche in favore dei medici del corso di formazione specifica in medicina generale. È palese, quindi, che il legislatore comunitario abbia inteso riferirsi esclusivamente alla formazione dei medici specialisti e non anche a quella prevista per i medici di medicina generale”.

3. Proprio in quanto non vi è un obbligo comunitario, il D.Lgs. n. 368/1999, non impone affatto che al corsista di medicina generale venga corrisposta la borsa di studio. A differenza della disposizione riferita alle specializzazioni universitarie, gli articoli dedicati alla medicina generale non prevedono alcun riferimento, positivo, a presunti emolumenti da versare.

L'art. 25, difatti, si limita a stabilire che *“Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili”*, con ciò riferendosi genericamente agli oneri da sostenere per l'attivazione, la gestione ed il completamento della formazione. Non vi è, dunque, alcuna norma interna che onera lo Stato al pagamento della borsa di studio per i corsisti di medicina generale e, per quanto qui direttamente interessa, che si porrebbe d'ostacolo alla possibilità di una formazione, priva di tale sussidio, in ipotesi di necessità del fabbisogno e nell'ambito delle capacità formative delle singole Regioni.

4. L'unica norma che impone il pagamento della borsa di studio è quella prevista dall'art. 17 del D.M. Salute del 7 marzo 2006.

Tale norma, così come l'intero D.M. ove riferito a tale prospettiva, ove interpretata nel senso di un onere esclusivo da parte dello Stato di versare la borsa di studio è illegittima, nell'ipotesi in cui il fabbisogno imponga una maggiore necessità di formazione di medici di medicina generale e le Regioni dimostrano una contestuale maggiore capacità formativa.

In estrema sintesi, dunque, ove tali fattori siano reali ed esistenti, è illegittimo che le Regioni non bandiscano quanti posti siano in grado di formare, solo in ragione del vincolo economico del pagamento della borsa.

In punto di fabbisogno si è già rappresentata la drammatica situazione per cui il nostro sistema sanitario soffre di una carenza di personale drammatica, ancor più in questo momento storico. In punto di capacità formativa, invece, le Regioni sono capaci, senza necessità di modifica alcuna delle proprie risorse, di formare un numero di gran lunga maggiore rispetto ai posti banditi.

In disparte la nota possibilità di accedere in sovrannumero ai corsi per i medici laureati prima del 1991, ex Legge n. 401 del 29/12/2000 si veda, da ultimo, il D.A. Sicilia 11 dicembre 2018 con il quale, viene consentito a soggetti, con determinate qualità (cui non appartiene la ricorrente), appunto, di partecipare. Prova, dunque, inconfutabile e documentale che non vi è un problema per le Regioni di formare, adeguatamente, più medici di medicina generale ma vi è, esclusivamente, una carenza di fondi per il finanziamento delle borse.

Parte ricorrente chiede, infatti, che venga dichiarata l'illegittimità in parte qua del D.M. nella parte in cui non consente un'eventuale ammissione oltre il numero dei posti banditi con borsa a soggetti, successivamente gradati e meno meritevoli rispetto all'esito della prova, senza borsa, in ragione dell'effettiva necessità del fabbisogno e della capacità formativa della Regione.

5. È noto l'intervento legislativo che ha integralmente recepito le indicazioni fornite in ordine alla possibilità di ampliare la platea dei soggetti ammessi al corso di Medicina Generale, strutturando una graduatoria riservata a favore dei candidati dichiarati idonei negli ultimi 10 anni, senza corresponsione della borsa.

Ed infatti lo stato emergenziale in cui si trova il nostro sistema sanitaria, le cui condizioni sono state ampiamente rese note ed ammesse dallo stesso ministero, ha indotto il legislatore ad emanare il D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019.

In particolare, per quanto qui ci interessa, l'art. 12, co. 3 stabilisce che *“Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio”*. La scrivente difesa non può che essere lieta della circostanza che il legislatore ha ritenuto sostanzialmente che nel nostro ordinamento non sussista alcun ostacolo, frapposto dall'ordinamento comunitario, allo scorrimento delle graduatorie di medicina generale nei confronti dei soli idonei, riservando a costoro la possibilità di accedere al corso, pur senza borsa. Come già riferito, se esistesse il vincolo comunitario alla corresponsione della borsa, l'anzidetta disposizione non potrebbe essere ritenuta legittima rispetto all'ordinamento sovranazionale.

A ben vedere, per come ampiamente argomentato, la corresponsione della borsa non costituisce ostacolo allo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei a cui consentire l'accesso al corso oggetto di causa, seppur

in assenza di borsa. In particolare, la presenza dell'art. 24 D.lgs. n. 368/1999 si rivela assolutamente compatibile con il sistema delineato dal legislatore della novella. Ed infatti se l'esistenza della surriferita disposizione costituisse la fonte di rango primario dell'obbligo di riconoscimento della borsa, determinando così un sostanziale impedimento allo scorrimento della graduatoria a favore degli idonei, allora la riforma strutturata dall'art. 12, D.L. n. 35/2019 sarebbe stata possibile solo con un intervento diretto sull'art. 24, D.lgs. n. 368/1999. Così però non è stato e le ragioni sono sostanzialmente due. La prima è che non esiste, come oggi è espressamente confermato, una fonte di rango primario che imponga l'obbligo di corresponsione della borsa; la seconda, invece, si correla invece alla circostanza che se anche si volesse ritenere esistente l'obbligo predetto, esso non sarebbe incompatibile con un sistema che, parallelamente, prevede una graduatoria riservata ai soli idonei, priva di borsa, ancorata al solo criterio del fabbisogno regionale. Nel caso di specie il fabbisogno regionale della Sicilia è superiore ai posti banditi e pertanto deve essere consentito all'istante, prossima all'ingresso, l'accesso senza borsa.

**5.1.** Chiarita la portata applicativa della novella legislativa occorre precisare che essa non incide minimamente sull'interesse della ricorrente alla censura volta alla declaratoria di illegittimità del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede di estendere la platea dei soggetti ammessi al corso di medicina generale ai candidati idonei, senza il riconoscimento della borsa. Ed infatti se anche oggi parte ricorrente fosse in possesso del requisito dei 24 mesi egli, per la prossima sessione, dovrebbe concorrere con tutti quei soggetti dichiarati idonei negli ultimi 10 anni; al contrario, valutando l'illegittimità del D.M. ora per allora potrebbe ottenere l'ammissione sovranumeraria pur se privo degli anzidetti requisiti. A ciò si aggiunga una considerazione ulteriore, sempre in punto di interesse. L'ammissione a questa graduatoria "riservata" avverrà secondo quanto statuito dall'art. 12 D.L. n. 35/2019 a favore degli idonei che abbiano svolto almeno 24 mesi di funzioni assistenziali negli ultimi 10 anni e l'ulteriore gradazione dei soggetti ammissibili avverrà in base all'anzianità maturata nello svolgimento degli incarichi convenzionali. Con il sistema così delineato, la posizione di parte ricorrente finirebbe per essere pregiudicata rispetto a coloro che, per semplici ragioni anagrafiche e non di merito, hanno avuto la possibilità di svolgere un numero maggiore di incarichi convenzionali, solo perché, anagraficamente, hanno avuto la possibilità di essere dichiarate idonee prima e quindi di maturare una maggiore anzianità.

Anche per questo motivo, quindi, sussiste pienamente l'interesse alla censura.

**6.** Ove, dunque, come abbiamo dimostrato e come è stato confermato dal D.L. n. 35/2019, non vi è un vincolo comunitario o interno di conferire tali borse, ci appare pacifico che non sussiste ostacolo, ritenendo illegittimo in parte qua, il D.M. 7 marzo 2006, ad accostare, accanto alla formazione retribuita per i più meritevoli, una non retribuita per gli idonei, ma gradati deteriormente che ritengano, comunque, di volersi formare. Così come chiarito dallo stesso Ministero con il Decreto 7 giugno 2017, ove il dettato "non e' previsto ne' dalla direttiva 93/16/CEE, ne' dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione", non possono esservi ostacoli alla declaratoria di illegittimità ove si ritenga che la mancata previsione di ulteriori posti senza borsa, leda altri principi costituzionalmente garantiti.

Nella specie, difatti, non v'è ragione per non tutelare il diritto allo studio, *post lauream*, ed alla formazione professionale, oltre che al lavoro, se gli altri beni a cui in precedenza abbiamo fatto riferimento (il fabbisogno, i livelli formativi e le scelte discrezionali intangibili comunitari sui vincoli economici) non vengono intaccati.

**6.1.** Al contrario, in ipotesi di carenza "*drammatica*" di medici, è illegittimo non trovare soluzioni utili alla formazione (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.). Se, pertanto, le risorse economiche fossero sufficienti a coprire il fabbisogno formativo, è evidente che nessuna illegittimità potrebbe essere rintracciata nella scelta di bandire, solo, posti con borsa. Se, al contrario, come nel caso ci occupa, il fabbisogno è "drammaticamente" superiore, è illegittimo che a fronte di un inesistente obbligo comunitario di bandire esclusivamente posti con borsa, non si consenta, la possibilità di formarsi a soggetti partecipanti alle prove di ammissioni, idonei alla selezione, e gradati appena dietro i soggetti fruitori dei posti con borsa.

**7.** La drammaticità della situazione impone la possibilità che parte ricorrente possa accedere alla formazione. La novella legislativa ha definitivamente aperto la strada dell'ammissione degli idonei senza borsa ed in Sicilia, in particolare per quanto interessa la posizione di parte ricorrente, l'esistenza del D.A. 11 dicembre 2018, conferma le sterminate capacità formative della Regione consentendo, "*per l'anno 2019, la facoltà di partecipare in sovrannumero e senza riconoscimento della borsa di studio ai corsi di formazione triennale di medicina generale attivati dalla Regione siciliana*" (art. 3).

D'altra parte non può esservi dubbio che l'ammissione sovranumeraria debba essere limitata ai soli ricorrenti (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162) giacché la clausola del bando impugnata (che non consente allo stato l'esistenza di posti senza borsa), è immediatamente lesiva ragion per cui, un diverso ragionamento,

risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti ad ogni candidato a fronte di un'espressa previsione del bando lesiva.

Nella specie, difatti, è come se, in virtù dell'accoglimento, sopravvenissero un numero ulteriore di posti disponibili, non banditi per carenza di fondi, ed oggi, assegnabili. In tal caso *“L'amministrazione deve, quindi, procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva di cui trattasi seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti - tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione - avuto esclusivo riguardo nella predetta operazione di scorrimento - quanto alle posizioni da scorrere - ai candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l'avvertenza, quanto alla posizione del singolo appellante interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 1444 e da ultimo 3 dicembre 2018, n. 6837).

#### **IV. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità manifesta.**

1. Il test somministrato ai candidati non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso.

Con la sentenza n. 3886/20, il Consiglio di Stato, seppur in via incidentale, ha voluto enfatizzare tale censura evidenziando come *“non appare manifestamente infondata, e delle altre censure sopra sintetizzate concernenti, anche alla luce della sopravvenuta emergenza sanitaria, la possibile irragionevolezza, non idoneità e non proporzionalità della vigente disciplina di ammissione alle specializzazioni mediche rispetto ai principi costituzionali di tutela del diritto alla salute e di diritto-dovere di svolgere le attività lavorative secondo le proprie attitudini e capacità”* (CdS n. 3886/2020).

Un test non validato, come ha ben compreso il Consiglio di Stato, risulterebbe *“estraneo ad ogni profilo di eccellenza attitudinale e motivazionale, dall'accesso alla preparazione universitaria ed alla successiva formazione specialistica necessarie all'ingresso nella professione medica al fine di attivare il diritto-dovere di ogni cittadino di “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”* (articolo 4 della Costituzione)”.  
Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi per analogia rispetto al bene della vita cui si aspira si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale in parola essa manca del tutto (in prova analoga si veda il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 che ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati). L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto D.M., emerge *“al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti”*, in relazione a quella che viene lapidariamente definita come *“buona pratica raccomandata a livello internazionale”*.

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi per analogia rispetto al bene della vita cui si aspira si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale in parola essa manca del tutto (in prova analoga si veda il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 che ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati). L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto D.M., emerge *“al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti”*, in relazione a quella che viene lapidariamente definita come *“buona pratica raccomandata a livello internazionale”*.

2. Ma cosa è, in particolare, la validazione e a cosa serve? Non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato costruito. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare. In sostanza mancando una procedura di validazione, eseguita da un soggetto “terzo” non si può verificare se le domande di cui il test si componeva erano effettivamente idonee ad individuare i soggetti “migliori” per l'ammissione al corso o se, essendo particolarmente “facili”, hanno solamente permesso ai più “fortunati” di superare la prova selettiva.

Al di là se una domanda sia più o meno chiara, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché sia utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso. Appare acclarato che una prova così somministrata non è affatto *“idonea ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso”* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

3. Né, a differenza di quanto sostenuto anche da codesto On.le T.A.R., può argomentarsi che non vi sarebbe una normativa che obbliga alla predisposizione di tale procedura di validazione. E' vero, infatti, che non c'è una normativa in tal senso e non esiste un protocollo di legge sulla base del quale si fa un quiz. C'è appunto una prassi internazionale che impone tutta una serie di controlli e verifiche volte all'ideazione ed alla somministrazione di un quiz che evitano, in radice, che si possa verificare il caso di cui alla sentenza del **Consiglio di Stato n. 842/19** ove questa difesa aveva contestato una delle domande somministrate evidenziando l'illegittimità della stessa scelta di imporre un quesito relativo ad una prassi di cura che non è

più seguita per via dell'evoluzione tecnico-scientifica. Se, dunque, in altri quiz è espressamente cristallizzata l'esigenza della validazione, "**al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti**", in relazione a quella che viene lapidariamente definita come "*buona pratica raccomandata a livello internazionale*", non v'è dubbio che è questa la normativa vigente ed è illegittimo che il Ministero della Salute non vi abbia provveduto. La validazione, difatti, si rende necessaria anche per verificare se il test somministrato, seppur formalmente corretto, ad esempio, risponda al reale stato del progresso scientifico e delle prassi che comunemente si seguono negli ospedali, ovviamente per quanto riguarda lo specifico ambito sanitario. O, ancora, come già chiarito, consegna correttamente l'obiettivo della selezione dei migliori graduati con riferimento a domande che, in concreto, siano davvero utili per una gradazione.

**V. Violazione e/o falsa applicazione del principio di anonimato delle prove concorsuali di cui all'art. 14 del d. p. r. 9 maggio 1994, n. 487 - violazione e falsa applicazione della lex specialis del concorso di cui al da 1847 del 25/09/2019 - violazione e/o falsa applicazione del decreto del ministro della salute del 7 marzo 2006 - violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. e dell'art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell'art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarità ed irrazionalità dell'azione amministrativa, travisamento e sviamento dalla causa tipica.**

Le commissioni di concorso si sono rese responsabili della violazione del principio dell'anonimato durante la correzione degli elaborati.

Tale principio, come è noto, è necessario per tutelare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata per tutti** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, in modo che non possano derivarne illegittime ingerenze. Tale tutela, dunque, può essere soddisfatta solo garantendo che le prove di concorso non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione di tutti.

Nel caso che ci occupa, il principio dell'anonimato è stato concretamente violato nel momento in cui i commissari della I Commissione hanno proceduto a ricorreggere manualmente taluni elaborati, **conoscendo già le generalità di ogni candidato. Difatti, come si evince chiaramente dai verbali depositati, la ricorrezione è avvenuta quando, a seguito dell'apertura delle buste piccole contenenti la scheda anagrafica, era già stata completata la procedura di abbinamento (cfr. verbale n. 2 della I commissione).** Nella specie, nell'ambito della procedura che ci occupa, i candidati, a prova conclusa avevano l'onere di riporre in una busta piccola la scheda anagrafica e il questionario e, una volta sigillata, di riporla all'interno di una busta più grande contenente anche il modulo risposte. Ciò proprio al fine di tutelare l'anonimato in sede di correzione e scongiurare che si potessero alterare artatamente gli stessi moduli risposte. Difatti, i commissari avrebbero dovuto correggere le prove aprendo la sola busta grande, contenente appunto il modulo risposte, ma senza avere la possibilità di conoscere le generalità del candidato contenute nella busta piccola.

Ed invece, così non è stato in quanto la I Commissione ha proceduto alla ricorrezione, peraltro manuale, dei compiti dopo l'apertura delle buste piccole e quindi quando le generalità dei candidati erano già note. **Prova inconfutabile è il verbale in atti, laddove viene riportato che si è proceduto alla ricorrezione indicando altresì il numero progressivo dell'elaborato ma anche il nome del candidato autore dello stesso:** appare documentale ed evidente che i commissari che hanno ricorretto manualmente i sopracitati elaborati conoscessero le generalità del relativo autore.

Tale operato ha cagionato una chiara ed inequivocabile violazione di uno dei principi cardine di ogni concorso pubblico quale quello dell'anonimato che, costituisce la diretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza e, nello specifico, di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, al fine di garantire la par condicio fra i candidati.

*“L'esigenza dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate; allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; pertanto, mutuando l'antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da*

*pericolo c.d. astratto, e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione” (Consiglio di Stato ad. plen. 20 novembre 2013 n. 26).*

Ebbene, per quanto sopra chiarito, non v'è dubbio che i commissari, conoscendo le generalità del candidato che aveva compilato quel modulo, hanno violato inesorabilmente il principio dell'anonimato. Tale violazione, peraltro, non è ipotetica o astratta, ma concreta e documentale grazie alla presenza dai verbali del concorso dove testualmente si legge che i commissari, dopo aver aperto tutte le buste piccole contenenti l'anagrafica, hanno ricontrollato taluni compiti, in particolare quelli contrassegnati dalla lettera “m”, atta ad indicare la presenza di risposte multiple per singolo quesito. Si veda il verbale n. 2 della I commissione di seguito riportato, dove i candidati i cui compiti venivano ricorretti sono stati addirittura elencati con nome, cognome e codice. In tale modo, i commissari hanno avuto la possibilità di rivedere i compiti e chissà, anche astrattamente di modificarli.

È pacifico come quanto avvenuto e sopradescritto ha comportato la palese violazione del principio dell'anonimato, secondo quanto tratteggiato dalla giurisprudenza amministrativa in più di un'occasione.

La tutela dell'anonimato, difatti, deve ricevere un'applicazione oggettiva e non dipendente dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti in quanto (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

L'effetto è che, una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 22/02/2017, n. 834).

**VI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1 e 2 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione della L.n. 368/1999 e dell'art. 2 del protocollo aggiuntivo della CEDU. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.**

I. Come è noto, la procedura selettiva, giusto D.M. 7 marzo 2006 e bando di concorso, si è tenuta su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi nazionali e svolto in contemporanea in tutte le Regioni d'Italia.

In Italia l'accesso alla professione medica, sin dall'ingresso al corso di laurea universitario, è attuato a mezzo di un concorso su graduatoria nazionale. Quello di medicina generale è l'unico caso di formazione post lauream che, pur se regolato dalla medesima fonte interna, è gestito su graduatorie locali (recte regionali) nelle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non per il loro punteggio, ma esclusivamente, per la Regione scelta.

La questione, per quanto si è consapevoli dell'orientamento negativo di T.A.R. e Consiglio di Stato (dopo una positiva fase cautelare) è ora rimessa alla C.G.E. e, dopo aver superato il vaglio di ammissibilità, è in attesa di esito.

Così come statuito dal Consiglio di Stato “*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).* Coloro che conseguono in una data Regione un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un'altra Regione, rischiano di essere scartati, e dunque postposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascuna Regione. Questo è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale. In tal modo non solo si lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio, ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori. Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Regioni la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.). Non si tratta, quindi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico dei tests unici nazionali da svolgersi nello stesso giorno in tutte le Regioni, non può che residuare l'unica opzione della graduatoria unica nazionale, e non quella delle graduatorie plurime a cui si accede con diversi punteggi minimi.

**II.** La strutturazione dell'accesso al corso di formazione in medicina generale italiano, rappresentando un *unicum* rispetto agli omologhi percorsi d'accesso universitari e post universitari in ambito medico, consente il diniego di accesso a soggetti, che pur hanno ottenuto un punteggio superiore ad altri regolarmente ammessi in altre Regioni. Non è dato comprendere, difatti, cosa differenzia la fattispecie dell'ingresso in specializzazione medica o ai corsi di laurea dal caso, oggi all'esame, di medicina generale. Non v'è dubbio che i titoli che si otterranno hanno fini e peculiarità differenti come evidenziato dalla Corte costituzionale (sent. n. 406/01 richiamata dal Consiglio di Stato) ma non per questo quei casi non possono essere assimilati a quello che ci occupa in esclusiva relazione con le modalità di accesso. Parte ricorrente, quindi, è stata pregiudicata esclusivamente per aver scelto la Regione resistente. Ministero della Salute e Regioni, quindi, optando per la possibilità di somministrare un test uguale in altre sedi nella stessa data hanno implicitamente consentito che si dovesse rispettare il sistema meritocratico puro.

Se si fosse optato per somministrare prove differenti nelle distinte Regioni ed allora *nulla quaestio*. Ma qui, a monte, il momento di accesso, subisce la scelta, legislativa e decisiva, secondo cui il test è unico ed è confezionato per tutti da una Commissione istituita in seno alla Direzione Generale del Ministero della Salute e di cui fanno parte anche membri nominati dalle varie Regioni.

A differenza di quanto sostenuto, in particolare, come già aveva detto in passato il Consiglio di Stato, “*non si lede nemmeno l'autonomia regionale, atteso che, in un sistema in cui le prove sono predisposte dal Ministero e dunque sono identiche per tutte le Regioni, e sono prestabiliti i posti disponibili in ciascuna Regione, per le singole Regioni è del tutto indifferente l'opzione tra graduatoria unica e graduatorie plurime, e, anzi, è più vantaggioso il sistema della graduatoria unica, che consente la selezione e l'accesso dei più meritevoli*” (ord. 2012 di remissione alla Corte Costituzionale, cit.). Questi, in dettaglio, i criteri che, variamente, T.A.R. e Consiglio di Stato hanno individuato per giustificare la propria scelta:

**a) criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale;**

Tale aspetto, come appare palese, valorizza e non depotenzia la tesi portata in ricorso giacchè è proprio in ragione della scelta legislativa del test unico, in unica data e con unica batteria di quiz uguali per tutti, che si garantiscono “criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale”. Se, al contrario, come oggi accade, a fronte di “criteri di ammissione comuni su tutto il territorio nazionale” Tizio pur giudicato con 60 punti otterrà l'ammissione in Sicilia mentre Caio con 70 resterà fuori dalla Lombardia, non pare che sia servito a nulla stabilire criteri comuni.

**b) svolgimento decentrato delle prove di esame;**

I due sistemi di graduatoria regionale o nazionale non vengono in alcun modo toccati dalla scelta di far svolgere le prove in un'unica sede nazionale o presso le diverse Regioni. La sede fisica di svolgimento della prova, dunque, non è per nulla rilevante. Se è uguale la data di concorso ed il testo di esame su cui i candidati dovranno cimentarsi, in che modo può rilevare il dove questa prova si svolge, non è davvero dato comprenderlo.

**c) valutazione delle prove da parte di commissioni nominate localmente;**

Anche tale aspetto non incide affatto con la scelta tra i due sistemi di selezione. In entrambi i casi, difatti, sono le Regioni a poter nominare le Commissioni esattamente come accade per le Università negli esempi già citati a tertium comparationis (ex D.M. Miur n. 48/15) ma il ruolo di tali commissioni, avendo ricevuto un testo di esame confezionato dalla Commissione nazionale, si riduce, de facto, alla vigilanza dei candidati durante le prove di esame. Non vi è, difatti, un successivo colloquio o una prova orale ulteriore; nè vi è valutazione di titoli ulteriori. La Commissione si limiterà a stilare la graduatoria sulla base del punteggio risultante dalla correzione a mezzo di lettore ottico (affidato a terzi in quanto attività meramente materiale) la cui batteria di risposte esatte è fornita dalla stessa Commissione nazionale.

**d) ammissione dei candidati ai corsi organizzati nella Regione prescelta;**

Anche tale aspetto non viene meno con l'attivazione della graduatoria nazionale. Ogni candidato, difatti, parteciperà fisicamente alla prova nella sede della Regione che ha indicato come opzione prioritaria. In domanda, ove ritenga, indicherà, gradatamente, le altre. Se non lo farà e non otterrà l'ammissione nella Regione di prima opzione, non potrà lagnarsi che, con il suo punteggio, avrebbe potuto avere ingresso altrove.

**e) ruolo delle Regioni nella definizione dei contenuti didattici, al fine di adattarli alle necessità locali;**

Anche tale ultimo e fondamentale aspetto non viene in alcun modo toccato dall'attivazione della graduatoria nazionale. Le Regioni, infatti, continueranno ad avere potestà assoluta “nella definizione dei contenuti didattici, al fine di adattarli alle necessità locali (ad esempio, approfondimento delle malattie localmente più diffuse)”. È questa, a differenza di quanto assume la giurisprudenza di T.A.R. e Consiglio di Stato con i più recenti precedenti negativi, dunque, “un'incertezza insita in qualsiasi sistema di formazione, che comporta il rischio, per la regione organizzatrice, che il risultato del suo sforzo, finanziario e organizzativo, sia utilizzato altrove”, non certo quella di presumere che mantenendo la graduatoria regionale e pregiudicando il merito si

accettino candidati meno bravi basta che siano della propria Regione e senza neanche certezza che poi vi rimangano.

L'annullamento della previsione di graduatorie regionali, anziché di un'unica graduatoria nazionale darebbe vita alla concreta impossibilità di ricostruire, *ex post*, l'esatta collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti anche in quanto “*non è possibile affermare né se parte appellante si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale [Regione] italiana*” (T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736). Stando così le cose, la verifica dell'interesse alla censura sulla graduatoria unica può essere effettuato prospettando due distinte soluzioni proponendo la seguente soluzione: Proprio in ragione del fatto che la mancata attivazione della graduatoria unica, ab origine, ha dato vita alla concreta impossibilità di ricostruire, ex post, l'esatta collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti (T.A.R. Lazio, n. 4736/12, cit.), non v'è dubbio che parte appellante deve essere ammesso (anche accedendo alla domanda risarcitoria in forma specifica). È sufficiente in tal senso che il punteggio ottenuto sia comunque utile per ottenere l'ammissione in altra Regione.

**III.** In subordine è illegittima la previsione del bando di non consentire neanche la mera presentazione della domanda in più Regioni così da valutare successivamente in quale concorrere. La previsione secondo cui “*non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso*”, difatti, porta alle estreme conseguenze tutte le criticità della mancata attivazione della graduatoria unica nazionale. Nessuna delle obiezioni allo stato rivolte al motivo principale, difatti, conferma la necessità che l'attivazione della graduatoria regionale non possa, necessariamente, stare in piedi consentendo la possibilità ai candidati di posticipare le proprie scelte dopo la rassegnazione delle domande.

**4. Indicazione dei controinteressati:** Tutti coloro che risultano al momento della pubblicazione collocati in posizione in graduatoria precedente al ricorrente.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (**R.G. n.4716/2020**) nella sottosezione “*Ricerche*”, sottosezione “*Ricorsi*”, rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce “*Attività istituzionale*”, sottovoce “*Tribunali Amministrativi Regionali*”;

**6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III QUATER del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5284/2020**

**7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#))**